

# Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris

## *Consulenti del Lavoro in Udine*

### CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Gioacchino De Marco  
Dott. Riccardo Canu  
Dott. Elena Zanon  
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6  
33100 Udine  
tel.0432/502540  
fax.0432504902  
info@studiodemarco.it  
<http://www.studiodemarco.it/>

Udine, 09/04/2015

**Oggetto: TFR in busta paga**

Circolare numero: 013/2015

---

### **In sintesi**

La Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto per i lavoratori dipendenti del settore privato la possibilità di ricevere, mensilmente e in via transitoria sino al 30 giugno 2018, il trattamento di fine rapporto (TFR) maturato nel mese. L'erogazione del TFR liquidato mese per mese è denominata Qu.I.R. cioè "quota integrativa della retribuzione".

Con decreto emanato a fine marzo sono state stabilite le modalità di attuazione; in attesa di ulteriori istruzioni operative si riportano di seguito alcune prime indicazioni.

### **Approfondimento**

#### **Soggetti che possono presentare la richiesta**

La domanda per la liquidazione mensile delle quote di TFR maturate:

- può essere fatta da qualunque lavoratore subordinato con anzianità aziendale non inferiore a 6 mesi, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;
- può essere fatta anche da coloro che già versano il TFR a Fondi pensionistici di previdenza complementare: in tale ipotesi il datore di lavoro sospenderà il versamento del solo TFR ai Fondi pensione per erogarlo direttamente in busta paga;
- NON può essere effettuata qualora il TFR sia stato posto come garanzia di finanziamenti contro cessione di quote della retribuzione (cessione del quinto);
- NON può essere effettuata da lavoratori domestici e da lavoratori del settore agricolo;
- NON può essere effettuata da lavoratori dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali o che abbiano sottoscritto accordi di ristrutturazione dei debiti;
- NON può essere effettuata - e in ogni caso l'erogazione del TFR sarà sospesa per tutta la durata dell'evento - da lavoratori dipendenti da aziende in CIG Straordinaria e in Deroga (CIGD) se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa.

#### **Le formalità della richiesta**

Quanto alle modalità di formalizzazione della richiesta si precisa che la stessa deve essere presentata dal lavoratore al datore di lavoro su apposita modulistica (vedi allegato). La richiesta una volta presentata non è più revocabile da parte del dipendente, pertanto l'azienda è obbligata a versare in busta la quota di TFR a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta e fino al 30 giugno 2018.

Qualora il datore di lavoro intenda accedere al regime di finanziamenti predisposti quale misura compensativa per le imprese, il pagamento del TFR in busta avverrà dal terzo mese successivo alla presentazione della domanda.

# Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris

## Consulenti del Lavoro in Udine

### **Aspetti fiscali, contributivi e assistenziali delle quote di TFR anticipate in busta paga**

Il TFR corrisposto mese per mese, pur non costituendo un aumento della retribuzione, concorre a determinare il reddito complessivo ai fini fiscali e quindi il dipendente, nella scelta, dovrà considerare che il TFR percepito ogni mese in busta paga:

- non sarà soggetto all'aliquota IRPEF tipica delle erogazioni di TFR (tassazione con l'aliquota media dei 5 anni precedenti a quello della cessazione del rapporto) ;
- sarà sommato alla retribuzione del mese e assoggettato all'aliquota Irpef ordinaria (23% sino a 1.250€ mese; 27% sull'eccedenza e sino a 2.333,00€; 38% su quanto eccede 2.333,00 e sino a 4.583,00€; 41% oltre a 4.583,00 e sino a 6.250,00€; 43% oltre 6.250,00 mensili);
- sarà assoggettato alle addizionali regionali e comunali;
- potrà incidere nella determinazione delle detrazioni d'imposta che sono inversamente proporzionali al reddito percepito;
- potrà avere effetti sugli indicatori ISEE e sull' ammontare degli Assegni Nucleo Familiare (ANF);
- non è considerato utile per determinare il reddito ai fini del Bonus di 80,00€ mensili riconosciuto ai percettori di redditi inferiori a 26.000€; va invece verificato se, per effetto del TFR anticipato, i soggetti "incapienti" si troveranno a versare quel minimo di imposta che potrebbe dare diritto al Bonus (negato ai cd "incapienti" che non versano IRPEF) ;
- non sarà assoggettato a contribuzione INPS e INAIL.

### **Regime di finanziamento garantito e misure compensative per le imprese**

Per compensare la perdita della fonte di finanziamento costituita dal TFR accantonato in azienda, viene data la possibilità alle ditte che occupano meno di 50 dipendenti di accedere a finanziamenti per un ammontare pari all'esborso finanziario che deriva dal pagamento mensile del TFR. Il finanziamento è garantito da un apposito nuovo Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, l'accesso sarà attivato dal 1.6.2015 e il rimborso del finanziamento è fissato al 20 ottobre 2018; i tassi di interesse non potranno superare il tasso di rivalutazione del TFR.

Le Aziende possono beneficiare delle seguenti misure compensative:

- a) esonero dal versamento del contributo dello 0,20% dovuto al fondo di garanzia INPS ( istituito per garantire al lavoratore il pagamento del TFR nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro);
- b) deduzione dal proprio reddito di un onere figurativo di ammontare pari al:
  - 6% del TFR corrisposto in busta paga ai lavoratori per le aziende che occupano fino a 49 addetti;
  - 4% per le aziende che occupano oltre 49 dipendenti;
- c) riduzione contributiva dello 0,28% .

I benefici di cui ai punti b) e c) non spettano ai datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti che accedono al finanziamento agevolato.

---

Pur non essendovi obbligo, qualora l'Azienda intendesse distribuire i moduli di richiesta, è opportuno che gli stessi vengano accompagnati da un breve commento sulla base della bozza allegata.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento

---

---

---



Gentile Collaboratore,

con riferimento alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR come parte integrativa della retribuzione, Le precisiamo che, una volta formalizzata, tale richiesta sarà IR-REVOCABILE. Pertanto, ricevuta la richiesta, la nostra azienda continuerà ad erogarLe il TFR in maturazione sino al periodo di paga che scadrà il 30 giugno 2018 (o sino alla cessazione del rapporto di lavoro se precedente).

Precisiamo che la richiesta NON può essere effettuata qualora il TFR sia stato posto come garanzia di finanziamenti stipulati con le società finanziarie (cessione del quinto).

Inoltre Le precisiamo che le quote di TFR che Le saranno anticipate in busta paga:

- 1) non saranno assoggettate all'aliquota media dei 5 anni precedenti come avviene per il TFR, ma, andando a formare il Suo reddito complessivo, saranno assoggettate all'aliquota Irpef ordinaria, (23% sino a 1.250€ lordo mese; 27% sull'eccedenza e sino a 2.333,00€; 38% su quanto eccede 2.333,00€ e sino a 4.583,00€; 41% oltre a 4.583,00€ e sino a 6.250,00€; 43% oltre 6.250,00€ mensili);
- 2) saranno assoggettate alle addizionali regionali e comunali e potranno incidere nella determinazione delle detrazioni d'imposta (che sono inversamente proporzionali al reddito percepito) e potranno avere effetti sugli indicatori ISEE e sull'ammontare degli Assegni Nucleo Familiare;
- 3) viceversa non rileveranno ai fini dell'attribuzione del bonus di 80 euro mensili riconosciuto ai percettori di redditi inferiori a 26.000€ ;
- 4) non costituiranno imponibile previdenziale;
- 5) non saranno più accantonate nel Fondo pensionistico complementare da Lei eventualmente prescelto. La Sua (eventuale) partecipazione al Fondo proseguirà con la sola (eventuale) contribuzione a carico del dipendente e/o a carico azienda.

Cordialmente.

Lì, .....

La ditta

.....

**MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.) (Art. 1, comma 26, Legge 23 dicembre 2014, n. 190)**

Spett.le Ditta .....

Il/La sottoscritto/a .....

Nato/a a .....il .../.../....., cod. fisc.....

**CHIEDE**

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente richiesta.

A tal fine:

- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1 comma 30 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza (\*);
- prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della Legge n. 190/2014).

Data .....

Firma .....

*(\*) da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del TFR al fondo di Tesoreria INPS (contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*